

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALAN, CENTEMERO, PETRENGA

Introduzione dell'articolo 10-*bis* e modifica all'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali

Presentata l'11 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a rendere integralmente deducibili dal reddito complessivo, sia delle persone fisiche sia delle imprese, gli oneri per le erogazioni liberali effettuate a sostegno delle manifestazioni culturali, con ciò integrando le disposizioni già previste nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non contemplano attualmente una così ampia deducibilità per questo genere di liberalità.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge, al comma 1, introduce nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 917 del 1986, un nuovo articolo 10-*bis*, il quale consente al contribuente di dedurre dal reddito complessivo le liberalità erogate in favore di soggetti che organizzano eventi culturali, musicali, artistici e turistici, comprese le erogazioni destinate a mostre ed esposizioni.

Si ritiene questa disposizione di notevole importanza, in quanto tendente ad accrescere la misura e la frequenza delle liberalità a sostegno della cultura in generale e, in particolare, dell'organizzazione di eventi culturali, musicali, artistici e turistici, settore sensibilmente penalizzato dalla carenza di fondi pubblici.

Tale situazione ha infatti generato un decremento degli eventi culturali e una

riduzione dei posti di lavoro in un settore strategico per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Il comma 2 modifica corrispondentemente l'articolo 100 del medesimo testo unico, rendendo applicabile la stessa deduzione all'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle società.

I commi da 3 a 6 del medesimo articolo 1 recano la copertura finanziaria della proposta di legge.

In particolare, al comma 3 si prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le pubbliche amministrazioni non possano effettuare spese superiori al 50 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture, oltreché per il rimborso di spese di taxi.

Dall'applicazione della disposizione sono escluse le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Una deroga al dettato normativo viene altresì prevista, per il solo anno 2014, rispetto ai contratti pluriennali già stipulati alla data dell'11 luglio 2013 (data di presentazione della proposta di legge: la scelta ha l'evidente finalità di prevenire eventuali condotte elusive).

Viene altresì previsto che i contratti di locazione o di noleggio in corso alla data di entrata in vigore della legge possano essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie, fino alla scadenza dei contratti medesimi.

Viene poi specificato, al comma 4, che le autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo devono essere impiegate soltanto per le esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4, oltre alle eventuali responsabilità penali e contabili, deve essere valutata ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Infine, in conseguenza della prevista riduzione del parco degli automezzi delle amministrazioni, il comma 6 dispone che il personale con mansioni di autista o di supporto alla gestione degli automezzi, ove appartenente ad altre amministrazioni, venga restituito dal 1° gennaio 2014 alle amministrazioni di appartenenza, mentre il restante personale dovrà essere riassegnato a mansioni differenti, comunque equivalenti a quelle svolte in precedenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali*). — 1. Sono integralmente deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h*), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'applicazione del comma 1 ».

2. All'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale deducibili dal reddito delle società, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Sono integralmente deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in favore dei soggetti e per le finalità indicati nell'articolo 10-bis ».

3. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni

o per il rimborso delle spese per viaggi in auto pubbliche. Il limite di cui al primo periodo può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti di durata pluriennale già stipulati alla data dell'11 luglio 2013. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o di noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie, sino alla scadenza del contratto.

4. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è valutata ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

6. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco degli automezzi delle pubbliche amministrazioni, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione degli automezzi, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito all'amministrazione di appartenenza a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il restante personale è assegnato a mansioni differenti, con attribuzione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza e il trattamento economico fondamentale in godimento.

